



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 9 luglio 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II^a SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 9 LUGLIO 2015

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento:

- 1) del Sig. Foti Pasquale dalla violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 C.G.S.;
- 2) della società Reggina Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante,

seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 C.G.S., seguito gara Ischia Isolaverde – Reggina del 22.11.2014 (nota 9152/399 pf 14-15/GT/dl del 16.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)

ACCOLTO, e per l'effetto, determina la sanzione dell'inibizione in un mese al Presidente Foti Pasquale per aver ecceduto nei mezzi di correzione e determina in €300,00 la sanzione pecuniaria nei confronti della Reggina Calcio per responsabilità diretta.

